

ALLEGATO AL PUNTO N. 1 (PARTE ORDINARIA) ALL'ORDINE DEL GIORNO



SPARKASSE
CASSA DI RISPARMIO





SPARKASSE
CASSA DI RISPARMIO

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 26 LUGLIO 2016**

PUNTO N. 1 (PARTE ORDINARIA) ALL'ORDINE DEL GIORNO
***"AZIONE DI RESPONSABILITÀ VERSO PRECEDENTI AMMINISTRATORI, SINDACI E
DIRETTORE GENERALE, EVENTUALI DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI"***

Signori Azionisti,

L'Assemblea del 31 maggio u.s. era stata convocata anche al fine di deliberare sulla proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine all'azione di responsabilità nei confronti di Amministratori, Sindaci e Direttore Generale della Cassa che hanno ricoperto dette cariche nel periodo compreso tra il 27 aprile 2007 ed il 29 aprile 2014.

In tale seduta, l'Assemblea, su richiesta del socio di maggioranza Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, ha deliberato di riconvocare l'Assemblea non prima di 30 giorni, riproponendo gli stessi punti all'ordine del giorno.

In esecuzione di detta delibera, il Consiglio di Amministrazione della Cassa, in data 20 giugno 2016, ha convocato la nuova Assemblea per il giorno 26 luglio 2016, riproponendo gli stessi punti all'ordine del giorno già previsti per la seduta del 31 maggio 2016.

A tal riguardo, il Presidente illustra quanto segue.

Nel dicembre 2015, è stato affidato ai legali dello Studio Chiomenti l'incarico di verificare se, con riferimento alle condotte degli ex amministratori, sindaci e direttori generali di Sparkasse che sono state oggetto di rilievi da parte delle Autorità di vigilanza bancaria e finanziaria in occasione delle attività ispettive svolte negli anni 2011, 2012, 2014 e 2015, fossero ravvisabili i presupposti per la promozione di un'azione sociale di responsabilità.

Tale verifica si è resa imprescindibile in considerazione del fatto che i rilievi formulati dalla Banca d'Italia e dalla Consob non consentono, di per sé, di ritenere sussistenti i predetti presupposti, posto che, per l'esperimento di un'azione sociale di responsabilità, l'inadempimento agli obblighi gravanti sui componenti degli organi amministrativo e di controllo, nonché sul direttore generale, assume rilievo solo se, ed in quanto, abbia cagionato alla società, in via immediata e diretta, un pregiudizio suscettibile di valutazione economica.

All'esito dell'analisi documentale e degli approfondimenti svolti, attività che ha comportato la necessità di esaminare migliaia di documenti e che è stata svolta con la fattiva collaborazione delle competenti strutture interne della Cassa, i legali hanno predisposto ed illustrato al Consiglio di Amministrazione una propria dettagliata relazione, rilevando elementi che supportano la promozione di un'azione sociale di responsabilità in relazione a quattro diversi aspetti, ovvero: (a) profili inerenti all'ambito del credito; (b) gli assetti gestionali e di controllo;



SPARKASSE
CASSA DI RISPARMIO

(c) la vigilanza sull'operato delle controllate; (d) responsabilità verso terzi in conseguenza dei rilievi formulati dalle Autorità di vigilanza.

1. Profili inerenti all'ambito del credito

Quanto al primo aspetto, i legali, all'esito dei propri accertamenti su n. 370 posizioni che erano state selezionate dalla Banca d'Italia, hanno rilevato plurimi profili di criticità nei processi creditizi attuati dalla Cassa tra il 2007 ed il 2014, evidenziando carenze relative, tra l'altro, ai criteri di concessione del credito, alla qualità dell'azione di monitoraggio e al ricorso, nel caso di posizioni a più elevato rischio, ad interventi di ristrutturazione e/o riscadenzamento non accompagnati da adeguate valutazioni circa la sostenibilità degli stessi, oltre all'inadeguatezza delle procedure di recupero.

In estrema sintesi, tra i principali aspetti che erano già stati oggetto di rilievo da parte della Vigilanza bancaria e che i legali hanno nuovamente verificato, sono emersi:

- (i) un'eccessiva propensione al rischio, che ha trovato riflesso in una politica del credito "aggressiva" ed espansiva nonostante, per un verso, il particolare momento di congiuntura economica negativa occorso nel periodo di riferimento e, per altro verso, il progressivo e costante deterioramento della qualità del credito, registrato nello stesso lasso temporale; in alcuni casi, peraltro, i crediti sono stati accordati nonostante il parere negativo della competente struttura interna o "in deroga" a quanto previsto dalle vigenti politiche creditizie, senza un'adeguata motivazione, ovvero a favore di iniziative apparse prive di elementi fondamentali, quali concessioni o autorizzazioni amministrative;
- (ii) un'istruttoria delle pratiche di fido spesso incompleta e approssimativa, priva in molti casi di analisi necessarie per l'accertamento del merito creditizio e/o del profilo di rischio del cliente, oltre che connotata da un lacunoso ritiro della documentazione identificativa della clientela, unitamente ad una raccolta e ad un'analisi dei bilanci e della documentazione economico-patrimoniale giudicata come non sempre esaustiva;
- (iii) generali debolezze nel processo creditizio anche alla luce dell'importante ampliamento della rete distributiva e dell'accresciuto peso degli impieghi erogati al di fuori della provincia di Bolzano;
- (iv) uno *screening* poco incisivo delle posizioni (anche di quelle valutate ad alto rischio) che, in base a quanto è stato accertato, consisteva per lo più in un'attività di ricognizione dell'esposizione del cliente;
- (v) carenze operative nella fase di gestione e monitoraggio delle pratiche, quali l'assenza di un puntuale e sistematico controllo della destinazione del credito dichiarata dal cliente e il ricorso a "sanatorie", mediante concessione di nuova finanza o tramite il riscadenzamento del debito, anche a favore di soggetti di cui era già nota la difficoltà e/o l'impossibilità di adempiere;



- (vi) generali debolezze nel processo di gestione e monitoraggio delle esposizioni riconducibili, direttamente o indirettamente, al perimetro dei “soggetti collegati” della Cassa. Nonostante il rispetto della normativa di riferimento da un punto di vista formale, l’analisi della documentazione ha evidenziato un’eccessiva propensione al rischio (es., iniziative di sostegno non coerenti con lo stato di anomalia delle posizioni) in assenza, peraltro, di modalità operative ben definite e improntate al rigore, nonché di adeguati presidi procedurali;
- (vii) presenza di un costante elevato numero di posizioni da sottoporre a riesame e consistente ritardo nel passaggio a sofferenza delle posizioni connotate da anomalie persistenti e irreversibili;
- (viii) processo di recupero e gestione delle modalità di rientro affidato, per prassi consolidata, direttamente alla clientela (es., gestione/alienazione del bene posto a garanzia, ecc.);
- (ix) criticità riferite all’operatività di talune filiali.

Tali profili di sensibilità sono stati rilevati con riferimento ad almeno n. 51 posizioni di credito, rispetto alle quali paiono sussistere fondati elementi per contestare agli organi sociali della Banca una violazione degli obblighi loro imposti, sia dalla generale disciplina codicistica – in particolare con riferimento al rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché di controllo e contenimento del rischio assunto – sia dalle norme sezionali in materia bancaria, che impongono agli amministratori (i quali, ai sensi dell’art. 26 TUB e delle relative disposizioni di attuazione, devono avere ben determinati requisiti di professionalità) una particolare prudenza, se non un vero e proprio obbligo di assumere tutte le cautele necessarie per limitare al massimo i rischi assunti.

Dagli approfondimenti svolti è emerso che, con riferimento a talune delle predette operazioni, la Cassa ha già subito rilevanti perdite, la cui entità è peraltro destinata a crescere ulteriormente. Vi è la concreta possibilità, infatti, che nelle prossime settimane si manifestino perdite anche in relazione ad altre delle complessive n. 51 posizioni di credito con profili di criticità, il che suggerisce di differire l’esatta quantificazione del danno ad una fase immediatamente antecedente all’effettivo promovimento dell’azione che dovesse essere deliberata dall’Assemblea.

2. Governo societario e controlli interni

Un ulteriore aspetto sul quale la Banca d’Italia, sin dal 2011, aveva sollevato rilievi, e che ha trovato conferma nelle verifiche effettuate dai legali, è quello relativo alle carenze nel governo societario e nei controlli interni.

A tal riguardo, la Vigilanza bancaria aveva già osservato, nella propria relazione ispettiva del 2011, come la funzionalità del Consiglio di Amministrazione fosse stata condizionata da una “*limitata dialettica interna*” e come si rendesse necessario un riequilibrio dei compiti di tale Organo e quelli del Comitato Esecutivo, al fine di valorizzare una partecipazione più attiva e consapevole dei suoi componenti ai problemi della gestione e in particolare all’esame dei rischi.



L'espresso richiamo all'esame dei rischi, aspetto oggetto di censura anche nei confronti del Collegio Sindacale dell'epoca, doveva poi essere letto in parallelo con le debolezze rilevate dalla Banca d'Italia in merito al processo creditizio, messo in discussione dalla Vigilanza sotto diversi punti di vista, tra i quali i criteri stessi di concessione del credito ed il monitoraggio sulle posizioni potenzialmente a rischio.

All'esito del procedimento sanzionatorio che ne era conseguito, la Banca d'Italia aveva ritenuto accertate, tra le altre, le seguenti violazioni:

- (i) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale;
- (ii) carenze nei controlli interni da parte dei componenti il Collegio Sindacale.

Con provvedimento n. 0395317/12 dell'8 maggio 2012, l'Autorità di vigilanza aveva quindi inflitto sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché del Direttore Generale.

Pur a fronte di tali rilievi, dalla documentazione esaminata dai legali non è emersa l'adozione, da parte dei precedenti amministratori, sindaci e direttore generale, di adeguate misure correttive, come peraltro confermato dal fatto che l'Autorità di vigilanza bancaria, da ultimo, ha nuovamente censurato l'operato degli Organi sociali della Cassa, nei cui confronti saranno verosimilmente comminate ulteriori sanzioni.

Per quanto qui di interesse, assume particolare rilievo il passaggio in cui la Banca d'Italia, nella propria relazione ispettiva del 30 giugno 2015, ha osservato che *"Nonostante le sollecitazioni della Vigilanza e l'irrogazione di sanzioni amministrative, il cessato Consiglio ha a lungo procrastinato la rilevazione dei negativi esiti di tali orientamenti, di fatto aggravandone gli effetti. Emblematici dell'atteggiamento dilatorio la mancata realizzazione del più volte enunciato obiettivo di ridurre la concentrazione settoriale, nonché l'impropria attribuzione di una minore rischiosità alle erogazioni nel territorio altoatesino (con effetti anche sulle deleghe e sulle stime di perdita)"*.

Con riferimento al sistema dei controlli, la Vigilanza bancaria ha ritenuto *"Incompiuto il superamento delle carenze rilevate nei precedenti accertamenti ispettivi, a conferma della scarsa incisività nell'azione del cessato Collegio Sindacale"*, osservando, poi, come l'adeguamento alle nuove disposizioni regolamentari in ordine al ruolo assegnato funzioni di controllo non sia stato accompagnato da *"un appropriato aggiornamento delle metodologie e da un rafforzamento delle risorse"*.

Si tratta, in tal caso, di condotte omissive che, pur intersecandosi con la tematica della gestione dei rischi (in particolare quello di credito), assumono, ai fini delle valutazioni sull'azione sociale di responsabilità, una valenza autonoma rispetto a quanto esposto in precedenza con riferimento ai processi creditizi.

Sui membri dell'Organo amministrativo e di controllo, oltre che sui direttori generali delle banche, infatti, gravano anche specifici obblighi che attengono ai generali assetti gestionali e di controllo della società, e ciò, ancora una volta, tanto in forza di espresse previsioni codicistiche, quanto della disciplina regolamentare di settore.



SPARKASSE
CASSA DI RISPARMIO

Con riferimento a tali condotte omissive il tema che si pone, ai fini dell'azione sociale di responsabilità, è quello di verificare la loro rilevanza causale nella determinazione di un danno per Sparkasse.

A tal riguardo, un primo utile elemento di valutazione è rinvenibile negli esiti degli accertamenti svolti nel 2014 dalla Banca d'Italia, posto che essa ha ritenuto che le carenze riscontrate nel corso delle verifiche ispettive abbiano determinato un *“progressivo e significativo incremento sui rischi creditizi che si sono negativamente riflessi sui risultati economici e sull'adeguatezza patrimoniale del Gruppo”*.

La Vigilanza bancaria, in particolare, ha accertato un incremento dei crediti deteriorati e ha rilevato che il cospicuo incremento del costo del rischio ha *“significativamente indebolito”* la capacità reddituale della Cassa, la quale, in ragione di ciò, non è stata più in grado di garantire i necessari livelli di autofinanziamento e ha chiuso l'esercizio 2014 con una rilevante perdita.

Oltre a tali rilievi della Banca d'Italia, i legali hanno segnalato che potrebbe essere ravvisato anche un diretto collegamento tra la mancata attuazione (e vigilanza sull'attuazione) di adeguati sistemi di controllo sul rischio di credito e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate per Sparkasse in termini di singole posizioni creditizie, quanto meno con riferimento alle operazioni deliberate prima del 2011 e successivamente passate a perdita, nonché, quale conseguenza della reiterazione delle irregolarità già censurate e sanzionate dalla Banca d'Italia, per quelle deliberate nel periodo compreso tra il 2011 ed il 2014 che dovessero far emergere delle perdite.

Anche su tale aspetto, sono in corso approfondimenti, onde addivenire, prima del promovimento dell'azione e con adeguati supporti di natura tecnico-consulenziale, ad una più precisa quantificazione del danno sofferto da Sparkasse.

3. Vigilanza sull'operato delle controllate

La Banca d'Italia, nelle proprie relazioni ispettive del 2011 e 2015, aveva mosso rilievi anche in relazione al ruolo assunto da Sparkasse nella gestione e monitoraggio delle iniziative assunte da due società controllate e, più precisamente, Raetia SGR S.p.A. (oggi in liquidazione) e Sparim S.p.A.

Quanto alla prima, l'Autorità di vigilanza bancaria aveva contestato alla Cassa di aver assunto un *“ruolo primario”* nella gestione delle iniziative della SGR e di non aver adeguatamente vigilato sulle condotte *“anomale”* della propria controllata, omettendo altresì di valutare l'opportunità di dismettere l'iniziativa in Raetia nel momento in cui se ne era manifestata la possibilità.

Con riferimento a tal ultima censura, occorre precisare che il Consiglio di Amministrazione della Cassa, nella sua composizione all'epoca dei fatti, era libero di decidere se dismettere, o meno, l'iniziativa in Raetia, rientrando ciò nell'esercizio della sua discrezionalità imprenditoriale. Elementari principi di diligenza, tuttavia, avrebbero imposto agli amministratori quanto meno di valutare quell'ipotesi di disinvestimento, tanto più a fronte di



SPARKASSE
CASSA DI RISPARMIO

una situazione già fortemente compromessa, da cui, come rilevato dalla Banca d'Italia, sono poi derivate rilevanti perdite per la Cassa.

La possibilità di porre tali conseguenze pregiudizievoli in rapporto di causalità diretta con l'omessa valutazione di quell'opportunità di disinvestimento da parte del Consiglio di Amministrazione di Sparkasse, a giudizio dei legali, è opinabile, ma appare comunque sostenibile che la dismissione dei fondi di Raetia in quella fase avrebbe potuto limitare, in misura che potrà essere eventualmente accertata anche con il supporto di una consulenza tecnica, l'entità della complessiva esposizione della Cassa nei confronti della propria controllata.

Per quel che concerne, invece, le censure della Banca d'Italia relative al ruolo avuto da Sparkasse nella gestione delle iniziative assunte dalla SGR ed alla presunta omessa vigilanza sulle condotte di quest'ultima, sono ancora in corso approfondimenti. Occorre dare atto, tuttavia, di un evento che presenta profili di rilievo per le determinazioni demandate all'Assemblea.

Nell'ambito del procedimento arbitrale relativo all'azione di responsabilità promossa da Raetia nei confronti di propri ex amministratori e sindaci, infatti, taluni dei convenuti hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in giudizio Sparkasse anche per un'ipotesi di abuso dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ., quale soggetto che, in tesi, avrebbe: (i) dato impulso all'organizzazione amministrativa di Raetia; (ii) sponsorizzato la costituzione dei fondi da essa gestiti; (iii) esercitato una rilevante influenza gestoria, veicolata attraverso gli stretti rapporti con l'ex Amministratore Delegato della SGR.

La chiamata in causa è stata recentemente autorizzata, il che, ferme restando le difese che Sparkasse svolgerà in quel giudizio a dimostrazione della correttezza del proprio operato, la pone comunque, a giudizio dei legali, nella condizione di poter agire nei confronti dei propri ex esponenti aziendali che rivestivano cariche amministrative, di controllo e di direzione generale all'epoca dei fatti, al fine di essere risarcita e mantenuta indenne da questi ultimi per qualunque conseguenza pregiudizievole che le dovesse derivare da un'eventuale pronuncia di condanna.

Per quel che concerne, invece, la controllata Sparim SpA, i legali hanno esaminato nel dettaglio le operazioni che erano state oggetto di rilievo da parte della Banca d'Italia, rilevando, tuttavia, l'insussistenza di adeguati presupposti per ipotizzare un'azione di responsabilità della Cassa nei confronti dei propri ex esponenti aziendali, soprattutto con riferimento al requisito del danno diretto per Sparkasse.

I legali, sul punto, hanno rappresentato come appaia difficilmente percorribile anche l'ipotesi di procedere nei confronti degli ex amministratori e sindaci di Sparim SpA ai sensi dell'art. 2395 c.c. (azione individuale del socio o del terzo), posto che, per assumere una siffatta iniziativa, Sparkasse dovrebbe comunque dimostrare di essere stata "direttamente danneggiata" dalle condotte dei membri degli Organi sociali della controllata.

Sono stati invece avviati approfondimenti volti ad accertare se vi possano essere i presupposti per un'azione di responsabilità proposta direttamente da Sparim SpA nei confronti dei componenti dei suoi Organi sociali all'epoca dei fatti, iniziativa, questa, che potrebbe avere



risvolti sia in termini di consolidato, sia per la conservazione del valore della partecipazione della Cassa nella società controllata.

4. Responsabilità verso terzi in conseguenza delle condotte censurate dalle Autorità di vigilanza

In considerazione dei molteplici rilievi mossi dalle Autorità di vigilanza bancaria e finanziaria nei confronti di ex esponenti aziendali della Cassa, i legali hanno segnalato l'opportunità che, nell'ambito dell'eventuale azione sociale di responsabilità, sia proposta anche una domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto di Sparkasse ad essere risarcita e mantenuta indenne dai soggetti sanzionati, in solido tra loro, per tutti i danni che le potranno derivare in futuro in conseguenza, tra l'altro: (i) dell'assunzione di responsabilità verso terzi; (ii) delle conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivarle da giudizi, civili e penali, promossi nei suoi confronti e (iii) dell'applicazione di ulteriori sanzioni da parte delle competenti Autorità.

5. I soggetti potenzialmente responsabili

Le condotte sopra descritte sono astrattamente riferibili, per quanto di rispettiva pertinenza, ai soggetti che hanno rivestito le cariche di amministratore, sindaco effettivo e direttore generale nel periodo compreso tra il 27 aprile 2007 ed il 29 aprile 2014.

Tuttavia, al fine dell'identificazione dei potenziali responsabili e delle valutazioni connesse all'opportunità dell'esercizio di un'azione sociale di responsabilità nei loro confronti, occorre tenere conto di alcuni aspetti che potrebbero assumere rilievo in un eventuale giudizio.

Amministratori esecutivi

Quanto agli amministratori esecutivi è doveroso segnalare che la Banca d'Italia, nella propria relazione ispettiva del 27 agosto 2011, aveva rilevato come la funzionalità del Consiglio di Amministrazione della Cassa fosse connotata da una "*limitata dialettica interna*", rilievi poi confermati nel 2015, allorché essa ha osservato che "*l'azione collegiale di indirizzo e supervisione del Consiglio di Amministrazione in carica fino ad aprile 2014 è stata condizionata dal ruolo preminente a lungo esercitato dall'ex Presidente [...]*".

Non può escludersi, pertanto, che di tale aspetto possano in futuro tener conto tanto la stessa Vigilanza Bancaria, nell'irrogazione di sanzioni calibrate all'effettivo contributo individuale alla commissione delle violazioni, quanto il Giudice che dovesse essere eventualmente adito per l'azione sociale di responsabilità, nel graduare i rispettivi profili di responsabilità.

Amministratori non esecutivi

Con riferimento alla responsabilità degli amministratori non esecutivi, la riforma del diritto societario del 2003 ha operato una netta differenziazione tra i doveri e la responsabilità degli organi delegati rispetto a quella dei consiglieri privi di delega.

È stato, infatti, eliminato, in capo a questi ultimi, il dovere di vigilare sul corretto andamento della gestione della società, imponendo loro: d'un lato (i) un generale obbligo di agire informati



e, dall'altro lato, (ii) taluni specifici doveri, tra i quali, quello di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, di esaminare i piani strategici, industriali e finanziari della società, nonché quello di valutare, sulla base delle relazioni degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

La riforma del 2003 ha, inoltre, attenuato il vincolo di solidarietà nella responsabilità degli amministratori delegati e degli amministratori non delegati, prevedendo che *“[g]li amministratori [...] sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di [...] funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori”* (art. 2392 c.c.).

La responsabilità degli amministratori, peraltro, è una responsabilità per fatto e colpa propria, che richiede, per il suo configurarsi, l'individuazione specifica (i) delle condotte commesse da ogni singolo amministratore, (ii) degli obblighi da quest'ultimo violati nel compimento di tali condotte (tenendo anche conto delle sue specifiche competenze e della natura dell'incarico), nonché (iii) delle conseguenze dannose derivate da tali violazioni.

Nell'ipotesi in cui si contesti all'amministratore non delegato una sua responsabilità di carattere omissivo – ad esempio per non essersi attivato al fine di impedire il compimento di un determinato atto lesivo da parte dell'amministratore delegato, ovvero per non aver approntato un adeguato sistema di rilevazione delle situazioni di potenziale rischio – l'onere di allegazione e della prova che incombe sulla parte attrice che promuove l'azione di responsabilità si presenta ancor più stringente, in quanto essa deve individuare e dimostrare in modo specifico:

- a) il dovere (generale o specifico, individuato anche in relazione alla funzione in concreto svolta da ciascun amministratore) che sarebbe stato violato dall'amministratore non delegato;
- b) la condotta che il “buon amministratore” avrebbe dovuto tenere (e che non ha tenuto) in esecuzione del citato dovere (elaborando la c.d. “situazione contro-fattuale”);
- c) il danno arrecato alla società;
- d) il nesso di causa tra il mancato comportamento dovuto e il danno lamentato.

Sul punto si segnala che è proprio sul terreno della prova del danno, e del nesso di causalità tra quest'ultimo e il mancato comportamento dovuto, che sovente le azioni di responsabilità nei confronti di *ex* componenti non delegati degli organi sociali non superano il vaglio giurisdizionale.

Ciò accade principalmente poiché, a fronte di un'evidenza, per così dire, “immediata” delle condotte gestorie commissive illegittime poste in essere dagli amministratori delegati, risulta invece spesso complessa e incerta l'individuazione di un danno, e del relativo nesso eziologico, derivante dalle condotte omissive poste in essere dagli organi non delegati.

Sindaci

Con riferimento ai sindaci, su un piano generale potrebbero essere svolte considerazioni analoghe a quelle formulate al punto precedente in tema di allegazione e prova, considerato che, anche per essi, si tratta sovente di una responsabilità di natura omissiva (per non aver attuato i



necessari controlli) che impone alla società che promuove l'azione di responsabilità un più gravoso onere in merito alla dimostrazione dei doveri violati, della "situazione contro-fattuale", del danno e del nesso di causalità tra le condotte e la lesione patrimoniale sofferta.

Nel caso di specie, tuttavia, le risultanze delle attività ispettive della Banca d'Italia, che hanno trovato conferma all'esito delle verifiche dei legali, offrono un'ampia varietà di elementi che lasciano intravedere un più agevole assolvimento, da parte della Cassa, dei propri oneri probatori, tanto più a fronte della reiterazione di condotte omissive che, come detto sopra, erano già state sanzionate nel 2011, senza che a ciò abbia fatto seguito l'adozione di adeguati interventi correttivi da parte degli *ex* componenti del Collegio Sindacale, nei cui confronti la Banca d'Italia ha conseguentemente formulato addebiti anche nel 2015.

Direttori generali

Al pari degli amministratori, anche al direttore generale è richiesto di adempiere i doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze, con insorgenza di suoi profili di responsabilità ove egli agisca con negligenza o imperizia nell'adempimento delle obbligazioni verso la società, consistenti, tra l'altro, nella vigilanza sul corretto ed efficace funzionamento dell'organizzazione aziendale.

Va peraltro precisato che il direttore generale, a prescindere dall'applicabilità ad esso delle disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori (art. 2396 c.c.), rimane comunque soggetto anche alle azioni risarcitorie relative alla violazione degli obblighi connessi al rapporto di lavoro intrattenuto con la società.

* * *

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., con il parere favorevole del Collegio Sindacale, propone all'Assemblea degli azionisti di approvare, con distinta votazione, le seguenti delibere:

Delibera n. 1

"L'Assemblea degli azionisti di Cassa di Risparmio S.p.A., esaminata e discussa la relazione illustrativa degli Amministratori, delibera:

(i) di promuovere azione sociale di responsabilità ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2396, 2407 e, se del caso, 2043 c.c., per le circostanze descritte nella relazione illustrativa degli Amministratori e per ogni ulteriore violazione, negligenza, inadempimento ai loro doveri od altri profili di responsabilità che dovessero emergere all'esito degli approfondimenti in corso, nei confronti dei seguenti amministratori esecutivi che hanno rivestito cariche nel periodo di riferimento:

- Plattner Norbert (Presidente)
- Valentinelli Enrico (Vicepresidente)
- Ausserhofer Walter (Consigliere)
- Niederstätter Maria (Consigliere)
- Gruber Gerhard (Consigliere)



- (ii) *ove occorrer possa, di conferire, o comunque confermare, al Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere necessario od anche solo opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, ivi compreso quello di provvedere al compimento, stipula e/o sottoscrizione di ogni atto volto a dare concreto avvio all'azione sociale di responsabilità, autorizzandolo ad estendere l'azione anche a condotte ulteriori rispetto a quelle descritte nella relazione illustrativa degli Amministratori che dovessero emergere all'esito degli approfondimenti ancora in fase di svolgimento".*

Delibera n. 2

"L'Assemblea degli azionisti di Cassa di Risparmio S.p.A., esaminata e discussa la relazione illustrativa degli Amministratori, delibera:

- (i) *di promuovere azione sociale di responsabilità ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2396, 2407 e, se del caso, 2043 c.c., per le circostanze descritte nella relazione illustrativa degli Amministratori e per ogni ulteriore violazione, negligenza, inadempimento ai loro doveri od altri profili di responsabilità che dovessero emergere all'esito degli approfondimenti in corso, nei confronti dei seguenti amministratori non esecutivi che hanno rivestito cariche nel periodo di riferimento:*
- *La Vella Marina (Consigliere)*
 - *Pellegrini Mauro (Consigliere)*
 - *Schönhuber Werner (Consigliere)*
 - *Leiter Hans Peter (Consigliere)*
 - *Gschnell Helmut (Consigliere)*
 - *Sanoner Andreas Josef Johann (Consigliere)*
 - *Seeber Anton (Consigliere)*
 - *Zocchi Alberto (Consigliere)*
 - *Zwick Siegfried (Consigliere)*
 - *Dorfer Heinrich (Consigliere)*
- (ii) *ove occorrer possa, di conferire, o comunque confermare, al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od anche solo opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, ivi compreso quello di provvedere al compimento, stipula e/o sottoscrizione di ogni atto volto a dare concreto avvio all'azione sociale di responsabilità, autorizzandolo ad estendere l'azione anche a condotte ulteriori rispetto a quelle descritte nella relazione illustrativa degli Amministratori che dovessero emergere all'esito degli approfondimenti ancora in fase di svolgimento".*

Delibera n. 3

"L'Assemblea degli azionisti di Cassa di Risparmio S.p.A., esaminata e discussa la relazione illustrativa degli Amministratori, delibera:

- (i) *di promuovere azione sociale di responsabilità ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2396, 2407 e, se del caso, 2043 c.c., per le circostanze descritte nella relazione illustrativa degli*



SPARKASSE
CASSA DI RISPARMIO

Amministratori e per ogni ulteriore violazione, negligenza, inadempimento ai loro doveri od altri profili di responsabilità che dovessero emergere all'esito degli approfondimenti in corso, nei confronti dei seguenti sindaci che hanno rivestito cariche nel periodo di riferimento:

- *Glier Peter (Presidente)*
- *Nesler Andrea Maria (Sindaco)*
- *Müller Heinrich (Sindaco)*

- (ii) *ove occorrer possa, di conferire, o comunque confermare, al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od anche solo opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, ivi compreso quello di provvedere al compimento, stipula e/o sottoscrizione di ogni atto volto a dare concreto avvio all'azione sociale di responsabilità, autorizzandolo ad estendere l'azione anche a condotte ulteriori rispetto a quelle descritte nella relazione illustrativa degli Amministratori che dovessero emergere all'esito degli approfondimenti ancora in fase di svolgimento".*

Delibera n. 4

"L'Assemblea degli azionisti di Cassa di Risparmio S.p.A., esaminata e discussa la relazione illustrativa degli Amministratori, delibera:

- (i) *di promuovere azione sociale di responsabilità ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2396, 2407 e, se del caso, 2043 c.c., per le circostanze descritte nella relazione illustrativa degli Amministratori e per ogni ulteriore violazione, negligenza, inadempimento ai suoi doveri od altri profili di responsabilità che dovessero emergere all'esito degli approfondimenti in corso, nei confronti del direttore generale che ha rivestito la predetta carica nel periodo di riferimento:*
- *Schedl Peter Lothar (Direttore Generale)*
- (ii) *ove occorrer possa, di conferire, o comunque confermare, al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od anche solo opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, ivi compreso quello di provvedere al compimento, stipula e/o sottoscrizione di ogni atto volto a dare concreto avvio all'azione sociale di responsabilità, autorizzandolo ad estendere l'azione anche a condotte ulteriori rispetto a quelle descritte nella relazione illustrativa degli Amministratori che dovessero emergere all'esito degli approfondimenti ancora in fase di svolgimento".*

Bolzano, 20 giugno 2016

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.

Avv. Gerhard Brandstätter

Presidente del Consiglio di Amministrazione

